



COMUNE DI GUALTIERI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Pubblica di CONSIGLIO 1° convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI-IUC) ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di Marzo alle ore 20:45 nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio

Eseguito l'appello, risultano:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente
BERGAMINI RENZO	Sindaco	X	
CARNEVALI FEDERICO	Consigliere	X	
GRAZZI ANNA	Consigliere	X	
BIGLIARDI ANNA	Consigliere	X	
COCCONI LUANA	Consigliere	X	
MONTANARI MASSIMILIANO	Consigliere	X	
ROVESTI FRANCESCO	Consigliere	X	
ROSSELLI IURI	Consigliere	X	
LASAGNA MARCO	Consigliere	X	
CALEFFI GIUSEPPE	Consigliere	X	
BERTELE' DIEGO	Consigliere	X	
SIMONAZZI MARIAROSA	Consigliere		X
VEZZANI PATRIZIA	Consigliere		X

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 2

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: MONTICELLI LUCA, ZANI KATIA, STECCO MARCELLO
Assiste alla seduta il Dott. Stefano Gandellini Il Segretario Comunale.

Il Renzo Bergamini, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI-IUC) ANNO 2018.

Il Sindaco Bergamini Renzo introduce l'argomento richiamando la discussione svolta al punto iscritto all'ordine del giorno al n. 3, da intendersi richiamata e inerente anche al presente punto.

Nessuno chiede la parola
Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

– l'art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare;

– la legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il tributo sui servizi indivisibili denominato "TASI";

– VISTA la Legge di Bilancio n. 205 del 27/12/2017, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

VISTO l'art. 9, comma 3 del DLgs. 23/2011 che prevede che: "3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.";

CONSIDERATO CHE il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui ai commi 678 e 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tenuto conto delle modifiche apportate dal comma 17 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 380-ter;

RICHIAMATA la deliberazione n. 25 del 26/04/2016, avente ad oggetto: "Approvazione aliquote e disciplina regolamentare del tributo sui servizi indivisibili (TASI – IUC) anno 2016";

VISTO l'art. 1, comma 37, lett. a) della L. 205 del 27 dicembre 2017 - "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che proroga il blocco di aumenti delle aliquote dei tributi comunali per l'anno

2018, prevedendo: ... “All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 » e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « *Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote* »

DATO ATTO che:

- il gettito TASI presuntivo derivante dalla aliquote per l'anno 2018, relativamente agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, ammonta ad un importo complessivo stimabile in € 26.000,00;
- il gettito TASI presuntivo derivante dalla aliquote per l'anno 2018 è diretto alla copertura del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2018, in misura pari al 4,28%

→ Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva e Servizio statistico : € 116.916,00;

→ Polizia Municipale : € 242.086,00 ;

→ Servizi di manutenzione strade; gestione cani randagi; sgombero strade da neve; gestione verde pubblico; Illuminazione pubblica e servizi connessi : € 248.561,00;

RITENUTO necessario, per tutto quanto sopra espresso e ai fini degli equilibri di bilancio per l'anno 2018, approvare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione della TASI per l'anno 2018, confermando quanto previsto nel 2017:

ALIQUOTA	FATTISPECIE
2,5 per mille	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
1,0 per mille	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui al commi 678 e 708 art. 1 della Legge 147/2013.

<p>ESENTE</p>	<p>ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE .</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Lo stesso regime si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
<p>ESENTE</p>	<p>ANZIANI E DISABILI</p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>
<p>ESENTE</p>	<p>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</p> <p>Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), <u>già pensionati</u> nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso</p>
<p>ESENTE</p>	<p>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p>

<p>ESENTE</p>	<p>FORZE DI POLIZIA</p> <p>Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p>
<p>ESENTE</p>	<p>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</p> <p>Si tratta delle</p> <ul style="list-style-type: none"> • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
<p>ESENTE</p>	<p>ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)</p>
<p>0 per mille</p>	<p>FABBRICATI ABITATIVI ex IACP</p> <p>Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p>
<p>0 per mille</p>	<p>ALTRI FABBRICATI ABITATIVI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le abitazione principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 e loro pertinenze • Alloggi a canone concertato • Alloggi in comodato • Alloggi a disposizione • Alloggi a canone libero • Alloggi di anziani che spostano la residenza presso un parente per motivi di salute

	<ul style="list-style-type: none"> • Alloggi “non affittabili”
0 per mille	<p>ALTRI IMMOBILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aree fabbricabili • <i>A/10 Uffici e studi privati</i> • Immobili di categoria B • C/1 Negozi e botteghe • C/2 Magazzini e locali di deposito • C/3 Laboratori per arti e mestieri • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza) • C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza) • D/1 Opifici • D/2 Alberghi e pensioni • D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili • D/4 Case di cura ed ospedali • D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione • D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale • D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Art. 1 – La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Art.2 - Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo;

Art. 3 - Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come nel caso dei fabbricati rurali ad uso strumentale), la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte, cioè il 90% è a carico del possessore.

Art. 4 – Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale (come nel caso del fabbricato rurale strumentale abitativo, dato in uso a dipendente che lo utilizza come abitazione principale), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 90%.

Art 5 - Il versamento della TASI si effettua in due rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 giugno di ogni anno;

Art. 6 – Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso;

Art .7 - Il tributo TASI è calcolato facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

RICHIAMATO l'art.1 comma 169 della L.296/06 dove si prevede che gli “Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per le deliberazioni del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'art. 151, comma 1 del D.lgs 267/2000, con il quale il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo è fissato al 31 dicembre;

VISTO Decreto del Ministero dell'interno 27 novembre 2017 che stabilisce il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, il quale dispone per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali, l'ulteriormente differito del termine di deliberazione al 31 marzo 2018;

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal responsabile del Servizio unico dei Tributi e dal responsabile del Settore Finanziario in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile dell'atto, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere del Revisori Unico dei conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del T.U.E.L., qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti della votazione espressa in modo palese di seguito riportata:
componenti il consiglio presenti n. 11; votanti n. 9; favorevoli n. 9; contrari n. zero; astenuti n. 2 (conss. sigg. Caleffi Giuseppe, Bertelè Diego);

VISTI gli esiti della votazione espressa in modo palese, **per la immediata eseguibilità**, di seguito riportata:
componenti il consiglio presenti n. 11; votanti n. 9; favorevoli n. 9; contrari n. zero; astenuti n. 2 (conss. sigg. Caleffi Giuseppe, Bertelè Diego);

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** per l'anno 2018 ai fini dell'applicazione della TASI – IUC le aliquote e le norme regolamentari come riportate nella premessa del presente atto;
2. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto mediante invio telematico della medesima nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi e per gli effetti del dell'art.1, comma 688 della L. 147/2013, così modificato dall'art. 4, comma 12-quater, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89;
3. **DI INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento il Dott. Giacomo Spatazza - Funzionario Responsabile dell'Ufficio Unico dei Tributi dell'Unione "Bassa Reggiana";
4. **DI DICHIARARE**, ai sensi del vigente PTPC, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.
5. **DI DICHIARARE** con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del DLgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio cui è collegata la presente delibera.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Renzo Bergamini

Il Segretario Comunale
Dott. Stefano Gandellini